

(omissis)

delibera

- a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul "progetto di ampliamento di impianto di messa in riserva e recupero rifiuti non pericolosi e fanghi biologici" sito in località Mezzogoro di Codigoro (FE), Loc. per Ariano n.89, della ditta Ecotrasp srl, poiché il progetto in oggetto, secondo gli esiti delle valutazioni espresse dall'apposita Conferenza di Servizi, è realizzabile, nel rispetto della pianificazione regionale e comunale vigenti, a condizione che siano ottemperate le prescrizioni, indicate ai punti 1.C 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato 1, di seguito sinteticamente riportate:

GENERALI DI STABILIMENTO

1. dovranno essere rispettate le condizioni e prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica art.208 D.Lgs. 152/06, allegata al Provvedimento conclusivo di VIA;
2. l'attività produttiva dovrà essere condotta con modalità e mezzi tecnici tali da evitare inconvenienti ambientali, igienico-sanitari, danni o nocumento alcuno per l'ambiente e la popolazione;
3. l'impianto dovrà essere completamente recintato e l'accesso regolamentato;
4. gli impianti e le strutture dovranno essere regolarmente sottoposti a manutenzione e conservati in perfetta efficienza, secondo le eventuali prescrizioni dei Vigili del Fuoco, SPSAL, INAIL e degli ulteriori organi di controllo, al fine di garantire la sicurezza per il personale addetto e la popolazione residente;
5. eventuali modifiche alla configurazione d'impianto così come valutata e approvata, anche a seguito dell'espressione di ulteriori pareri non ricompresi in questa procedura di Valutazione Impatto Ambientale (ad esempio, Vigili del Fuoco), dovranno essere oggetto di comunicazione da parte del Gestore, tesa alla verifica della necessità di assoggettare tali modifiche a ulteriori procedure in materia di VIA e/o modifiche all'Autorizzazione Unica art. 208 D.Lgs. 152/06;

6. inoltre modifiche al sistema di raccolta delle acque meteoriche o alle pavimentazioni ad esso contribuenti dovranno essere oggetto di specifica richiesta al competente Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;
7. le schede di sicurezza indicative delle materie prime e di servizi/ausiliarie identificate quali sostanze preparati pericolosi, utilizzate - prodotte dalla ditta, dovranno essere conformi al regolamento CLP e tenute a disposizione degli organi di controllo;

RIFIUTI

8. nelle piazzole individuate per la messa in riserva di rifiuti o MPS specifiche non potranno essere stoccati in alcun modo altre tipologie di materiali o rifiuti nemmeno in caso di deposito in attesa di selezione;
9. non dovranno mai essere stoccati rifiuti al disopra delle caditoie per le acque meteoriche, parimenti alle MPS, al fine di garantire il corretto funzionamento della rete fognaria e di impedire quindi ogni eventuale tracimazione al di fuori della rete di raccolta delle acque meteoriche;

FANGHI

10. per una ottimale gestione degli stoccaggi l'altezza massima dei cumuli all'interno delle vasche P e Q dovrà mantenere un franco di 50 cm rispetto alla sommità dei muri perimetrali;
11. ai fini dell'uso agronomico dei fanghi industriali la ditta dovrà accertare che il digestato di cui al CER 19 06 06 sia prodotto da impianti aziendali e interaziendali alimentati con prodotti elencati all'art. 22 del decreto interministeriale del 25/2/2016;

SCARICHI

12. lo scarico S1 dovrà rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna "acque superficiali" dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 compreso Escherichia coli (limite 5000 UFC);
13. lo scarico S2, relativo alle acque di seconda pioggia dovrà essere campionabile e oggetto di manutenzione periodica da parte del gestore;

14. su entrambi gli scarichi S1 e S2, il gestore dovrà eseguire un autocontrollo quadrimestrale con la verifica di tutti i parametri di Tab. 3 allegato V parte terza del D.Lgs. 152/06 (escluso pesticidi) firmato da Tecnico Abilitato, per almeno 2 anni consecutivi dalla messa in esercizio della configurazione di progetto approvata; gli esiti di detto monitoraggio in regime di autocontrollo dovranno essere trasmessi ad ARPAE;

EMISSIONI IN ATMOSFERA

15. come anche attestato dal gestore dall'attività non si dovranno originare emissioni convogliate e/o diffuse; per le eventuali emissioni eccezionali (incendi, rotture, surriscaldamenti, ecc.) il gestore dovrà fornire prova documentale, a disposizione degli Organi di controllo, del numero e durata, degli eventi incidentali che le abbiano originate entro 60 minuti dall'accaduto, inviando successivamente entro 15 gg una relazione sull'accaduto contenente anche i provvedimenti adottati per evitare il ripetersi dell'inconveniente;

16. per limitare la dispersione delle emissioni polverulente è prescritta l'adozione di irrigatori a spruzzo e/o postazioni di bagnatura manuale che dovranno coprire l'intera area di lavoro, con particolare riferimento al percorso automezzi su aree non asfaltate, cumuli e piazzali; tali dispositivi dovranno essere azionati per un tempo adeguato alla bagnatura:

- almeno 3 volte al giorno durante le attività lavorative in essere;
- sempre in presenza di condizioni meteorologiche sfavorevoli (caldo, secco e ventoso);

17. in presenza di giornate particolarmente ventose, con velocità media del vento superiore a 6 metri/secondo (vento intenso) dovrà essere sospesa l'attività lavorativa; inoltre, dovrà sempre essere effettuata la pulizia con getto d'acqua delle ruote degli autocarri in uscita dal piazzale della Ditta;

18. dovrà esser realizzata una cortina verde avente funzione principale di barriera per il contenimento delle polveri e, secondariamente, quale opera di mitigazione visiva, su tutti i tre lati dell'area (nord, ovest e sud) con la piantumazione

di *Laurus nobilis* (distanza massima tra le piante pari a 1 metro) o altra essenza da concordare con il Comune di Codigoro;

IMMISSIONI ODORIGENE

19. Il gestore dovrà eseguire con cadenza semestrale (estate e inverno) un monitoraggio delle immissioni odorigene secondo UNI 13725, i cui risultati dovranno essere inviati a Comune e ARPAE, per almeno 2 anni consecutivi dalla messa in esercizio della configurazione di progetto approvata;

RUMORE

20. in fase di esercizio nella configurazione di progetto autorizzata, il gestore dovrà eseguire delle rilevazioni strumentali secondo le modalità stabilite dal D.M. 16/03/1998 e relazionarle ai sensi dell'allegato D del D.M. 16/03/1998, riguardanti:

- livelli di immissione nel periodo diurno;
- livelli di immissione differenziale nel periodo di riferimento diurno presso i ricettori;

21. la relazione tecnica di cui al punto precedente dovrà essere redatta in conformità alla D.G.R. 14/04/2004 n. 673, e inviata ad Arpae e Comune di Codigoro entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori, per le valutazioni di competenza;

22. qualora le misurazioni della rumorosità evidenziassero il non rispetto dei limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997, contestualmente si dovrà fornire il progetto di un ulteriore intervento di bonifica acustica con descritti i sistemi di mitigazione da adottare al fine del rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente;

MISURE COMPENSATIVE

23. il gestore dovrà concordare con il Comune la realizzazione di un intervento di compensazione da realizzarsi presso l'abitato di Mezzogoro di Codigoro (FE);

b) di dare atto che la SAC Ferrara di ARPAE ha rilasciato Autorizzazione Unica ex art. 208 D.Lgs. 152/2006 relativa al

progetto presentato dalla ditta Ecotrasp srl, con Atto a firma del Responsabile SAC Ferrara n.DAMB/2017/1046 del 02/03/2017; tale provvedimento costituisce l'Allegato 2 alla presente delibera e ne è parte sostanziale e integrante;

- c) di dare atto che il Comune di Codigoro ha espresso le proprie determinazioni in sede di Conferenza di Servizi conclusiva del 01/03/2017 e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera;
- d) di dare atto che la Provincia di Ferrara non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi in data 01/03/2017, e non ha firmato il Rapporto di Impatto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, vigente alla data di avvio del procedimento;
- e) di dare atto che il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, prot. 2694 del 15/2/2017 assunto a PGFE/2017/1615 del 16/02/2017, ha formulato parere favorevole allo scarico delle acque meteoriche, dal momento che l'impianto nello stato di progetto non determinerà un incremento delle portate di scarico delle linee demaniali rispetto alla situazione attuale;
- f) di dare atto che AUSL di Ferrara ha espresso il proprio parere istruttorio favorevole in sede di Conferenza di Servizi conclusiva del 01/03/2017;
- g) di dare atto che sono state inoltre acquisite le valutazioni favorevoli del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di cui alla nota prot.8993 del 24/08/2016 assunto a PGFE/2016/9048 del 25/08/2016 in relazione alle modifiche al progetto già approvato dai VVFF nello stato di fatto;
- h) i contenuti di pareri pervenuti sono stati condivisi in sede di Conferenza di Servizi finale;
- i) di determinare le spese per l'istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 900,00, ai sensi dell'articolo 28 della L.R. 9/1999 e della D.G.R. 1238/2002, importo correttamente versato con bonifico effettuato a favore di ARPAE nella giornata del 10/06/2016;
- j) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione al SUAP del Comune di Codigoro, al

fine dell'invio al proponente, ditta Ecotrasp srl della presente deliberazione, e relativi allegati con particolare riferimento all'Autorizzazione Unica ex art. 208 D.Lgs. 152/2006, Allegato 2; il SUAP dovrà provvedere alla verifica dell'assolvimento dell'imposta di bollo da parte del proponente;

- k) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione della Regione Emilia-Romagna a: ARPAE (SAC e Sezione Provinciale), Provincia di Ferrara, Comune di Codigoro, AUSL Ferrara Dip. Sanità Pubblica, Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Comando Provinciale Ferrara Vigili del Fuoco;
- l) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 10, della LR n.9/99, che il progetto dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale; trascorso tale periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Regione Emilia-Romagna, la presente procedura di VIA deve essere reiterata;
- m) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Emilia - Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;
- n) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale.